agrea.Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea) - Prot. 15/05/2025.0003872.
U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da SCORRI STEFANIA

Centri di Assistenza Agricola

Regione Emilia Romagna

Direzione Generale Agricoltura
Caccia e Pesca
Settori Agricoltura Caccia e Pesca -
Ambiti Territoriali

Oggetto: *Circolare esplicativa sul riconoscimento della "causa di forza maggiore" o delle "circostanze eccezionali" per le domande di Sviluppo rurale (superfici -animali e investimenti), Pagamenti diretti ed altri settori di interventi (riconversione e ristrutturazione vigneti e investimenti vitivinicolo), ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 2021/2016 e n. 1305/2013.*

1. Premessa

La presente circolare ha lo scopo di informare i beneficiari sulle procedure da seguire per il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali che hanno impedito loro di rispettare determinati obblighi previsti dai regolamenti comunitari e nazionali. La circolare definisce le condizioni per ottenere il riconoscimento della causa di forza maggiore, illustra le procedure da seguire, i tempi entro i quali presentare la documentazione e gli effetti del riconoscimento sui pagamenti e sugli obblighi delle aziende agricole.

2. Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) n. 640/2014
- Regolamento (UE) n. 2021/2115
- Regolamento (UE) n. 2021/2116
- D.M. MASAAF n. 315386 del 16 giugno 2023

- COM(2024) 225 final del 30.05.2024[1]

3. Definizione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

La causa di forza maggiore comprende circostanze estranee a colui che le invoca, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso; pertanto, essa comprende tutti quegli eventi imprevedibili che impediscono ad un beneficiario di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti comunitari e nazionali. La circostanza eccezionale riguarda gravi situazioni che, pur avendo un carattere di prevedibilità, per loro natura e origine restano comunque al di fuori del controllo del beneficiario. In ogni caso le conseguenze della forza maggiore e delle circostanze eccezionali sono le stesse e non è pertanto necessario distinguerle**.** Entrambe possono esonerare un operatore da determinate conseguenze giuridiche che, ai sensi delle norme applicabili, deriverebbero solitamente dall'inosservanza di un obbligo.
In particolare, le cause riconosciute sono le seguenti:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- altri eventi imprevedibili di natura oggettiva e non economica che si verificano a livello della singola azienda riferite a situazioni, similari alle precedenti, che la normativa consente di riconoscere come cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

4. Procedura per il riconoscimento

Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013, art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, il beneficiario interessato da eventi che integrano una causa di forza maggiore, deve obbligatoriamente dichiararne l'esistenza inoltrando all'Organismo Pagatore AGREA il **Modulo di Comunicazione delle Cause di Forza Maggiore (Modulo CFM)** disponibile sul Sistema informativo dell'OP AGREA.

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio, sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Il mancato inoltro del Modulo, nei tempi e con le modalità che seguono, non consente di invocare l'evento eccezionale: pertanto i beneficiari che non presentino il **Modulo CFM** e che non adempiono agli obblighi del regime cui hanno aderito saranno sottoposte alle sanzioni o alle esclusioni previste dalla normativa vigente.

5. Tempi e modalità di presentazione del Modulo CFM

Il **Modulo CFM** può essere compilato direttamente dal beneficiario come utente qualificato o tramite il proprio CAA a cui ha rilasciato mandato. La compilazione costituisce una prima comunicazione che soddisfa l'obbligo di notifica.
La modalità di presentazione del Modulo CFM varia a seconda del settore di intervento:

- per i settori a **superficie e ad animali dello Sviluppo rurale e Aiuti diretti**, il Modulo CFM deve essere compilato e protocollato sul SIAG con le modalità definite di norma sul sistema informativo consultando le disposizioni operative predisposte da Agrea;
- per **gli altri settori di intervento ed in particolare quelli NON SIGC**, deve essere compilato su modulo cartaceo e trasmesso alla struttura competente per il procedimento interessato, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 della presente circolare.

Il Modulo CFM, corredato della documentazione atta a dimostrare l'esistenza della causa di forza maggiore indicata in allegato 2 - "Documentazione probante CFM", deve essere comunicato entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'agricoltore è in condizione di farlo e comunque non oltre i termini eventualmente stabiliti dall'Organismo Pagatore con specifici provvedimenti in relazione a particolari eventi calamitosi.

6. Effetti della causa di forza maggiore

Gli effetti della causa di forza maggiore possono esplicitarsi anche in annualità diverse a quella in cui si è verificato l'evento, e devono essere ricondotti alla specifica programmazione e ai diversi settori di intervento; in particolare:

6.1 Effetti nell'anno in cui si è verificato l'evento

a) **Interventi sotto forma di pagamenti diretti ed interventi di sostegno allo Sviluppo rurale, ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (comprese le operazioni del PSR 2014-2022 finanziati con risorse FEASR 2023-2027):**

- **Corresponsione del premio senza alcuna riduzione**: qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore

o la circostanza eccezionale, ferma restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali. Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilità stabilite nel D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022.

b) **Misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli artt. 28, 29, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e interventi PSR afferenti programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022:**

- **Corresponsione del premio con o senza riduzioni:** qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere agli impegni per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità ed agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

  Con riguardo a tale fattispecie, si rinvia a quanto verrà disposto dall' Autorità di Gestione, in merito ad eventuali criteri sulla non applicabilità di sanzioni ed esclusioni e sulle riduzioni dei premi

c) **Misure/interventi di sostegno allo sviluppo rurale ad investimento/progetto (non SIGC) ai sensi del Reg. (UE) N. 809/2014 titolo IV – artt. da 46 a 53 e ai sensi degli artt. 73, 74, 75, 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e interventi nel settore vitivinicolo di cui all' art.58 comma 1 lettera a) e b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 azione di ristrutturazione e riconversione vigneti e investimenti.**

Il riconoscimento del sostegno in caso di forza maggiore riconosciuta si fonda sul principio della verificabilità dell'investimento realizzato. Tale principio richiede che l'investimento sia documentato, materialmente presente, verificabile mediante controlli in situ/loco e che gli elementi realizzati siano oggettivamente riconoscibili, riscontrabili e misurabili, anche qualora abbiano subito una perdita parziale o totale della loro funzionalità a seguito di eventi catastrofali.
Tuttavia, nel caso specifico di investimenti mobili (quali macchine e attrezzature), se un evento catastrofale di elevata entità ha reso l'investimento non più materialmente rinvenibile in sede di sopralluogo per ragioni oggettive e debitamente documentate (ad

esempio: distruzione completa, trascinamento in luoghi impervi o inaccessibili), potrà essere ugualmente valutata la riconoscibilità del sostegno sulla base di idonea documentazione probante.

Condizioni di Riconoscibilità

Il riconoscimento del sostegno per progetti di investimento, anche se non completati nella loro interezza a causa di forza maggiore, è subordinato al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:

- Presentazione della richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore, riferita allo specifico procedimento (progetto finanziato/intervento), con il modulo CFM previsto per le misure ad investimento (allegato 1).
- Comprovata oggettività dell'evento, attraverso adeguata documentazione probatoria, che dimostri anche l'impatto sugli investimenti realizzati.
- Riconoscimento della CFM da parte dell'autorità competente per l'istruttoria.
- Presentazione della domanda di pagamento a saldo per lo specifico intervento, nei termini previsti dall'atto di concessione/proroga (qualora non già presentata).
- Conformità delle spese sostenute e rendicontate agli obiettivi progettuali e alle condizioni di riconoscimento del sostegno concesso.
- Presenza dell'investimento in sede di sopralluogo, che deve permettere una riscontrabilità della spesa sostenuta in termini di plausibilità, indipendentemente dalla perdita di funzionalità dovuta all'evento catastrofale riconosciuto come CFM. Per investimenti mobili non rinvenibili a seguito di eventi catastrofali di particolare entità, quali disastri naturali che abbiano oggettivamente reso impossibile il recupero del bene, potrà essere ritenuta sufficiente la documentazione probatoria che dimostri sia l'esistenza dell'investimento prima dell'evento sia la sua indisponibilità a seguito dell'evento catastrofale.

Procedura di Valutazione

La struttura competente per l'istruttoria, ricevuta la comunicazione di forza maggiore con il modulo CFM predisposto per le misure ad investimento (allegato 1) e la relativa domanda pagamento per lo specifico intervento, procede come segue:

- Valutazione dell'esistenza di una causa di forza maggiore
  - Verifica della completezza e conformità della documentazione probatoria presentata.
  - Accertamento della causa di forza maggiore e della sua incidenza sul progetto di investimento.

- Valutazione Tecnica del Progetto Realizzato
  - Analisi dello stato di avanzamento identificazione delle parti di progetto realizzate.
  - Verifica della coerenza della documentazione presentata con la domanda di pagamento, con il progetto approvato in fase di concessione del sostegno e gli elementi fisicamente riscontrabili in situ, fatte salve le situazioni particolari di cui ai punti precedenti, secondo le disposizioni di controllo approvate da Agrea per quanto applicabili.

Determinazione del Contributo

- Verifica della corrispondenza tra la documentazione di spesa e gli investimenti fisicamente identificabili in termini di plausibilità.
- Calcolo del contributo determinato sulla base della spesa rendicontata e riscontrata in situ secondo i principi sopra espressi. L'importo riconoscibile a pagamento con la domanda di saldo sarà calcolato al netto delle eventuali anticipazioni percepite su garanzia fideiussoria e considerando eventuali contributi assicurativi riconosciuti sugli investimenti finanziati, che non devono comportare una sovracompensazione della spesa sostenuta.

Esclusioni

Il riconoscimento del contributo, fatti salvi ulteriori elementi ostativi riscontrati nel corso della istruttoria, non è ammissibile nelle seguenti circostanze:

- Gli adempimenti necessari per il riconoscimento della causa di forza maggiore non siano stati rispettati e/o l'evento non sia stato riconosciuto come tale e/o non sia stato riconosciuto l'effettivo impatto dell'evento sul progetto.
- L'investimento sia in uno stato che non permetta alcuna plausibile riconducibilità alla documentazione tecnica, di spesa e di pagamento rendicontata, o non sia fisicamente verificabile al momento del controllo per inaccessibilità o altre motivazioni, salvo il caso specifico degli investimenti mobili non rinvenibili a seguito di eventi catastrofali gravi per i quali sia stata fornita idonea documentazione probante anche sul nesso causale con l'evento che ha determinato l'irreperibilità;
- Gli investimenti risultino sostanzialmente difformi rispetto a quanto previsto in sede di concessione del sostegno.

Vincoli, obblighi e impegni

In conformità agli articoli 3 e 59 del Regolamento (UE) 2021/2116, il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale garantisce al beneficiario la conservazione del diritto all'aiuto, anche in caso di inosservanza degli obblighi, degli

impegni e dei vincoli connessi all'intervento qualora tale inosservanza derivi direttamente dall'evento riconosciuto.

d) **Condizionalità:** Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui ai seguenti articoli:

- articolo 91, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013
- artt. 12 e 13 e dall'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115
- artt. 83, 84, 85 e 86 del Reg. (UE) 2021/2116

6.2 Effetti sugli anni successivi all'anno in cui si è generato l'evento:

Misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, di cui agli artt. 28, 29, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed interventi di programmazione PSR precedenti alla programmazione 2014-2022:
Nelle annualità successive all'evento di causa di forza maggiore, qualora ne permangano gli effetti, rispetto alle superfici e animali interessate **non saranno corrisposte premialità** e i mancati impegni correlati non concorreranno alla determinazione di infrazioni e decadenze.

7. Esiti e comunicazioni

Nell'ambito delle attività istruttorie delle singole domande di aiuto/pagamento, qualora gli elementi informativi raccolti con le comunicazioni non siano sufficienti, la struttura competente può acquisire ulteriori elementi necessari alla definizione e valutazione positiva della causa di forza maggiore.
Le aziende per cui si accerti che la mancata conformità agli impegni assunti non sia derivata o comunque non sia connessa alla causa di forza maggiore, saranno sottoposte alle sanzioni o alle esclusioni previste dalla normativa vigente.
Si raccomanda la presentazione del **Modulo di Comunicazione di Causa Forza Maggiore (CFM)** solo per i beneficiari che hanno riportato danni per i quali si è effettivamente verificata l'impossibilità di rispettare gli impegni assunti.

8. Diffusione delle Informazioni

Al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni relative alle modalità relative alle procedure di riconoscimento della causa di forza si invitano tutti i destinatari a:

- prendere visione della circolare, in particolare tempi e modi di comunicazione della CFM, consultando attentamente tutti le informazioni;
- diffondere la circolare, condividendola con altri operatori e utenti del settore.

La Responsabile del Settore Tecnico
e di Autorizzazione AGREA
Stefania Scorri
(firmato digitalmente)